



L'Avvocato Generale dello Stato

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato, approvato con R.D. 30.10.1933, n. 1611, ed il relativo Regolamento di pari data n. 1612 e successive modifiche;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2021, n. 214, recante Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, con particolare riferimento al Piano triennale dei fabbisogni del personale di cui all'art. 6;

Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”, con particolare riferimento al Piano della *performance* di cui all'art. 10;

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

Visto il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, con particolare riferimento al Piano Organizzativo del Lavoro Agile (P.O.L.A.), di cui all'art. 263;

VISTO il proprio decreto 22 luglio 2021, n. 131, con il quale è stato adottato il “Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2021-2023” dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il proprio decreto 2 settembre 2021, n. 160, di adozione del Piano della *performance* della struttura amministrativa dell'Avvocatura dello Stato per il triennio 2021-2023 e degli annessi Piani, quali, il Piano triennale delle azioni positive 2021-2023 ed il Piano organizzativo del lavoro agile 2021-2023;

Visto l'art. 6, Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021 n. 113, il quale prevede che le Pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti sono tenute ad approvare, entro il 31/01/2022, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del d. lgs. n. 150/2009 e della L. 190/2012;

Considerato che nel suddetto PIAO dovrà confluire, tra l'altro, il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza oltre al Piano della *performance*, al Piano dei fabbisogni del personale ed al Piano organizzativo del lavoro agile;

Considerato l'art. 1, comma 12, Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, il quale dispone che “(..) In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 aprile 2022 (...)”;



L'Avvocato Generale dello Stato

Considerato che, da ultimo, l'art. 7 del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, ha ulteriormente prorogato al 30 giugno 2022 il termine per l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione;

Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 12 gennaio 2022 con il quale, in considerazione del differimento al 30 aprile 2022 del termine per l'adozione del PIAO, è stato reso noto alle Amministrazioni il differimento al 30 aprile 2022 del termine per l'adozione e la pubblicazione dei Piani Triennali di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

Visto, inoltre, il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 2 maggio 2022 con cui, in considerazione dell'ulteriore differimento al 30 giugno 2022 del termine per l'adozione del PIAO, si prevede la possibilità per le amministrazioni -tenute all'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione che non abbiano ancora approvato il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024- di deliberare la proroga del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023, qualora ritengano le previsioni ivi contenute ancora attuali ed efficaci;

Visto il proprio decreto 22 maggio 2022, n. 83, che dispone la proroga della vigenza del "*Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2021-2023*" dell'Avvocatura dello Stato fino all'adozione del Piano (o della sezione di Piano) anticorruzione e trasparenza;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, "*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*";

Considerato che la proposta di Piano recepisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dettati con la Direttiva per l'azione amministrativa e per la gestione 2022;

Considerato che la Sezione relativa alla Prevenzione della corruzione e trasparenza è stata proposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Avvocatura dello Stato;

Sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Avvocatura dello Stato;

Sentito il Comitato Unico di Garanzia dell'Avvocatura dello Stato, per le materie di competenza;

Sentite e informate le Organizzazioni sindacali rappresentative;

DECRETA

Ai sensi dell'art. 6, Decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021 n. 113, è adottato il Piano integrato di attività e organizzazione dell'Avvocatura dello Stato 2022-2024, annesso al presente decreto, con i relativi allegati.



L'Avvocato Generale dello Stato

Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale e sarà inviato al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

L'AVVOCATO GENERALE